

Messaggio 2880

Concernente la proroga del mandato del Pretore straordinario presso la Pretura di Lugano-Distretto

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

mediante una modificazione risalente al 5 luglio 1983, nella Legge organica giudiziaria civile e penale è stato inserito l' art. 7 bis., secondo il quale nel Distretto di Lugano, per il periodo sino al 31 dicembre 1984, vi è un Pretore straordinario per coadiuvare il Pretore di Lugano-Distretto.

Per ovviare all' aggravio di lavoro cagionato dalla mole di vertenze pendenti presso le Preture del Distretto di Lugano, scopo, questo, che è già stato all' origine dell' adozione del summenzionato art. 7 bis., vi abbiamo proposto, con il Messaggio n. 2'854 del 24 ottobre 1984, una riforma della Legge organica giudiziaria, civile e penale. In quest' ambito, viene in modo particolare prevista una ristrutturazione delle Preture del Distretto di Lugano, con la creazione di un' unica Pretura composta di sei magistrati. Questa proposta di riforma è giustamente oggetto di un approfondito esame da parte della vostra Commissione della legislazione, ragione per cui la deliberazione in merito a tale argomento potrà aver luogo nei primi mesi del 1985. Nel frattempo però, in conformità dell' art. 7 bis., il mandato del Pretore straordinario presso la Pretura di Lugano-Distretto si estinguerebbe il 31 dicembre 1984, ed è di conseguenza nell' intento precipuo di evitare i gravi inconvenienti connessi con la decadenza di tale mansione che vi invitiamo ad aderire alla proroga della stessa.

Infatti, il Pretore straordinario ha svolto in modo encomiabile il compito affidatogli, contribuendo efficacemente a rendere più spedita l' amministrazione della giustizia presso la Pretura di Lugano-Distretto. Ma la soppressione dell' ufficio di Pretore straordinario determinerebbe di nuovo nella Pretura di Lugano-Distretto, la cui continuità di lavoro verrebbe interrotta, seri ritardi nell' evasione delle pratiche, soprattutto in materia di esecuzione e fallimento, il che costituirebbe una violazione dell' art. 4 della Costituzione federale, dal quale sgorga per i Cantoni l' obbligo di organizzare i Tribunali in modo da garantire ai cittadini l' attuazione tempestiva ed adeguata del diritto federale. Inoltre la remora nella trattazione delle cause che si verificherebbe in caso di mancata riconferma del Pretore straordinario si ripercuoterebbe negativamente sulla prevista creazione della nuova, ristrutturata Pretura del Distretto di Lugano, la quale si troverebbe così fin dall' inizio confrontata con la necessità di dover provvedere al disbrigo di numerose pratiche arretrate.

Pertanto, allo scopo di assicurare un sollecito esame delle vertenze senza incorrere nel diniego di giustizia, e di non pregiudicare l' attività futura della nuova Pretura di Lugano, e in considerazione delle positive esperienze sin qui acquisite, vi suggeriamo di prorogare il mandato del Pretore straordinario fino al 31 luglio 1985, scadenza che reputiamo adeguata tenendo conto dello stadio al quale é attualmente pervenuto l' iter concernente la revisione della Legge organica giudiziaria civile e penale proposta con Messaggio n. 2'854 del 24 ottobre 1984.

Siccome la proroga del mandato del Pretore straordinario, il cui attuale incarico cessa il 31 dicembre 1984, rappresenta un atto di importanza essenziale che occorre mettere in vigore senza indugio, e in considerazione del fatto che risulta necessario convocare le assemblee dei Comuni per l' elezione del suddetto magistrato, postuliamo che la presente Legge, conformemente a quanto consente in siffatti casi l' art. 60 della Costituzione cantonale, sia dichiarata di natura urgente e venga quindi sottratta al referendum facoltativo.

Con la presentazione di questo messaggio vertente sull' adozione di un nuovo art. 7 bis. della Legge organica giudiziaria civile e penale relativo alla proroga del mandato del Pretore straordinario presso la Pretura di Lugano-Distretto, abbiamo pure allestito, ai sensi dell' art. 48 cpv. 2 del Regolamento del Gran Consiglio, il rapporto alla mozione, che risulta cos; evasa, inoltrata il 26 novembre 1984 dall' On. Fulvio Pelli ed inerente a questo stesso argomento.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speciali

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

organica giudiziaria civile e penale; modificazione

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 dicembre 1984 n. 2880 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre è modificata come segue:

Art. 7 bis

Norma transitoria

Nel Distretto di Lugano, per il periodo sino al 31 luglio 1985, vi è un Pretore straordinario per coadiuvare il Pretore di Lugano-Distretto.

Articolo 2

La presente modificazione di legge è dichiarata di natura urgente ed entra in vigore immediatamente con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.